

OGGETTO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'A.S. 2010/2011 e 2011/2012 – ISTRUZIONI OPERATIVE.-

Si informa che è in corso di emanazione il provvedimento ministeriale, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sul sito Internet e sulla rete Intranet, con il quale sono stati assegnati due contingenti, rispettivamente, di 30.300 unità per il personale docente ed educativo - di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno ed utilizzando per le assunzioni, per la quota parte del 50%, le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno scolastico 2010/2011 - e di 36.000 unità di personale A.T.A., da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2011/2012.

Al fine del necessario anticipo dei tempi operativi si allegano, alla presente, le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione - rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno, per il personale educativo e per il personale ATA - del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine per il personale docente (allegato A) e le istruzioni relative al personale A.T.A. (allegato B), con l'avvertenza che non è possibile disporre le relative operazioni prima della data di effettiva emanazione del decreto in questione.

Viene inviata, inoltre, la ripartizione degli specifici contingenti di assunzioni da effettuare nell'ambito delle province per le singole classi di concorso del personale docente.

Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l'anno scolastico 2011/12, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico, Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell'organico di diritto provinciale. La sede definitiva viene attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all'anno scolastico 2012/2013.

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

La suddivisione della dotazione di nomine del personale docente ed educativo in due contingenti, riferiti rispettivamente all'anno scolastico 2010/2011 ed all'anno scolastico 2011/2012, comporta che codesti Uffici, dovranno adottare, al riguardo, le seguenti direttive:

- a) la confluenza di unità di personale assegnate per l'anno scolastico 2010/2011, alla dotazione relativa all'anno scolastico 2011/2012, potrà avvenire esclusivamente nei casi di assoluta mancanza di aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di competenza dell'anno scolastico 2010/2011;
- b) l'accettazione da parte di un aspirante di posto relativo al contingente per l'anno scolastico 2010/2011, rende il medesimo aspirante non idoneo a conseguire ulteriori nomine, per lo stesso posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l'anno scolastico 2011/2012, sia nella medesima che per altra provincia;
- c) è consentito, in via eccezionale, che in caso di rinuncia a nomina sulla dotazione per l'a.s. 2010/2011, l'aspirante rimanga in posizione utile per il conseguimento di nomina per il medesimo posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l'anno scolastico 2011/2012, sia per la medesima che per altra provincia.

Per il personale ATA per quanto concerne la mobilità professionale e in particolare per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e DSGA, i cui contingenti sono individuati rispettivamente dalla colonna B, F e I, saranno tempestivamente comunicate modalità operative per

la stipula di contratti a tempo indeterminato, come già anticipato dalla nota 6583 del 5 agosto 2011 di questa Direzione generale.

Analogamente, con riferimento ai profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico, saranno diramate specifiche istruzioni per quanto concerne gli accantonamenti previsti per il personale inidoneo.

Si richiama l'attenzione sull'urgenza di ultimare tutte le assunzioni entro il termine del 31 agosto 2011, previsto dall'art. 9, comma 19, della legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Per garantire la massima trasparenza delle operazioni, si prega di dare opportuna pubblicità ai contingenti da assegnare alle assunzioni e adeguata informativa alle OO. SS. sulle operazioni effettuate.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luciano Chiappetta

Allegati:

- **allegato A**

- **allegato B**

Allegato A

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2 In relazione al disposto dell'art. 2, comma 4 del D.M. 73 del 4 agosto 2009, secondo cui, qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati (per esaurimento della graduatoria, ovvero perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto), fermo restando il limite del contingente provinciale attribuito, è consentito destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l'attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell'organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

A.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.

In base alla ripartizione del contingente di assunzioni del personale docente ed educativo in due diverse dotazioni di unità di personale, l'una riferita all'a.s. 2010/11 e l'altra all'a.s.2011/12, devono essere disposte, nell'ordine, due diverse fasi di assunzioni attingendo, rispettivamente, alle graduatorie valide per l'a.s.2010/11 e all'a.s. 2011/12:

A.4 Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art 1, comma 4, della legge n. 124/99.

A.5 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.

A.6 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 www.uilscuola.it

regionale, si ritiene opportuno che le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgano a cura del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale con la presenza dei Dirigenti interessati delle sedi provinciali degli Uffici scolastici regionali.

A.7 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Si richiama la particolare attenzione per quanto riguarda la quota di riserva da calcolare sulla dotazione di 10.000 unità di personale riferita all'a.s. 2010/11 che va correttamente imputata e calcolata in base al nuovo totale complessivo delle assunzioni riferibile al medesimo anno scolastico.

Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all'art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art.1, comma 2, della legge 407/98.

A.8 Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un'unica area disciplinare. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all'interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

A.9 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.15 e A.16, 2° cpv..

A.10 Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscono più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori Regionali, in cui siano collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 (e non reiterati nell'anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell'anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31.3.1999 e 1.4.1999, fermo restando che i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti.

A.11 In merito all'integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell'art. 3 bis della legge n.143/04, si confermano le istruzioni impartite con nota prot. 11139 del 29 maggio 2007. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l'assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.10. Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.12 Anche per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001.

A.13 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia).

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 www.uilscuola.it

A.14 Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2011, comportano l'assunzione in servizio dal 1° settembre 2011. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall'a.s. 2011/2012 ed assunzione in servizio dall'anno scolastico successivo.

A.15 L'accettazione o la rinuncia nell'ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.16, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.

A.16 L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero nell'altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

A.17 L'accettazione di una proposta di contratto a tempo indeterminato conferita per la lingua inglese nella scuola primaria comporta la cancellazione dal posto comune.

A.18 Si ricorda l'obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, deve essere acquisita dall'Ufficio Scolastico Territoriale competente tutta la documentazione (in originale o copia conforme all'originale) in virtù del quale è stato attribuito l'attuale punteggio di graduatoria.

A.19 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.20 E' possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall'art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

A.21 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell'8aprile 2009).

A.22 Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l'Opera Nazionale Montessori.

A.23 All'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2011/2012

A.24 La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. La priorità nella scelta della sede, per chi beneficia del citato art. 33, è limitata alla sola provincia ove risiede il congiunto da assistere.

ALLEGATO B

ISTRUZIONI OPERATIVE Personale ATA

B.1 - Nell'ambito delle disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo in base all' O.M. 21.7.2011, n. 64 con esclusione di quanto disciplinato dalla nota 6568 del 5.8.2011 di questa Direzione Generale ,

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 www.uilscuola.it

si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2011/2012 secondo le sotto indicate istruzioni operative e sulla base della allegata tabella B analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, il numero di assunzioni da effettuare.

B.2 - Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2011 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva per l'anno scolastico 2012/2013.

B.3 - Le assunzioni degli assistenti tecnici, con riferimento ai posti disponibili nelle diverse aree professionali, sono effettuate in base alle posizioni utilmente occupate nella graduatoria unica del concorso per soli titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.

B.4 - Per quanto concerne le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato (legge n. 68/99) esse avvengono per riserva nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riserve i relativi posti sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria. In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni.

B.5 - Possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali della medesima area professionale nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità.

B.6 - Si precisa che le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie.

B.7 - E' possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, con esclusione del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell'art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

B.8- Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli sono effettuate, dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art.6, comma 11 della legge 124/99), secondo l'ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della O.M. 23.2.2009, n. 21.

B.9 - ASSUNZIONI DSGA

Le SS.LL. assegneranno l'aliquota del 30% al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all'art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all'art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146.

In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000.

Fatta salva la priorità dei posti da assegnare al citato concorso riservato, qualora residui un posto di ripartizione delle disponibilità fra i predetti concorsi per soli titoli e per esami e titoli, il posto medesimo sarà attribuito alla procedura concorsuale alla quale tale posto non era stato attribuito nella tornata precedente.

Qualora dal contingente provinciale risulti assegnato un unico posto di DSGA, questo sarà attribuito alle graduatorie del concorso riservato indetto ai sensi dell'O.M. 6.4.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell'art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124. Tutte le assunzioni complessivamente effettuate nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere contenute nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto.

B.10 - ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal C.C.N.I., relativo alla mobilità del personale di ruolo per l' a.s. 2011/12.

Successivamente:

- a) ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo n. 297/1994;
- b) ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al D.M. 146/2000 e successivamente ai candidati di cui al D.M. 14.12.1992
- c) ai modelli viventi;
- d) al personale assunto ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e non rientrante nell'art. 21 e nell'art. 33, comma 6 della citata legge 104/92.